



MARCHE

**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
TELEFONO: 071 28560404 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/10/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 15 ottobre 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 07/CSAT 2026/2027
Dispositivo n. 04/CSAT 2026/2027

a seguito del reclamo n° 07 promosso dalla società A.S.D. SPECIAL ONE SPORTING CLUB in data 12/10/2026 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara VADO C5 – SPECIAL ONE SPORTING CLUB valevole per la Coppa Marche Calcio a Cinque Serie D girone "2" inflitta alla Società SPECIAL ONE SPORTING CLUB dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 24 del 09/10/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. SPECIAL ONE SPORTING CLUB.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 15 ottobre 2026.

Il Presidente e relatore
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 15 ottobre 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 61– RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2026

Reclamo n. 5/CSAT 2025/2026
Decisione n. 2CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente relatore
Sig. Marco Marconi – Componente
nella riunione del 12 ottobre 2026, tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 5 promosso dalla società ARCHETTI RAPAGNANO A.S.D. in data 01/10/2026 avverso l'inibizione fino al 30/10/2026 al dirigente Sig. VIOZZI MARCO e l'ammenda di Euro 40,00 (quaranta/00) applicate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 23 del 30/09/2026,
- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letto il reclamo e la memoria integrativa depositata dalla reclamante;
- relatore Francesco Paoletti;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 1° ottobre 2026 la società ARCHETTI RAPAGNANO A.S.D. ha promosso reclamo avverso l'inibizione fino al 30/10/2026 al dirigente Sig. VIOZZI MARCO e l'ammenda di Euro 40,00 (quaranta/00) applicate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 23 del 30/09/2026.

La reclamante ha chiesto l'annullamento delle sanzioni, contestando quanto refertato dal direttore di gara.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile in quanto l'art. 137, comma 3, CGS dispone per la disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica quanto segue:

" 3. Non sono impugnabili... i seguenti provvedimenti disciplinari: ...b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese: ... d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00..."

Entrambe le sanzioni non superano tali limiti.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società ARCHETTI RAPAGNANO A.S.D. .

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 ottobre 2026.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC-LND – Comitato Regionale Marche in data 12 ottobre 2026.

Il Relatore
Francesco Paoletti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 14 ottobre 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 6/CSAT 2025/2026

Decisione n. 3/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente relatore

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 12 ottobre 2026, tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 6 promosso dalla società A.S.D. POLISPORTIVA FALERIO in data 04/10/2026 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 29/11/2026 al tecnico Sig. ARMINI PAOLO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 23 del 30/09/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Marco Marconi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 4 ottobre 2026 la società A.S.D. POLISPORTIVA FALERIO ha promosso reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 29/11/2026 al tecnico Sig. ARMINI PAOLO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 23 del 30/09/2026 ed ha chiesto una riduzione della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all'arbitro senza né offenderlo né minacciarlo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va accolto e la sanzione va ridotta a 4 giornate di squalifica in quanto la lettura del referto (fonte di prova privilegiata) consente di confermare che l'Armini ha messo in atto quanto contestatogli e quindi che il suo comportamento va punito come sancisce l'art. 36 CGS.

La sanzione irrogata però è eccessiva in quanto l'art. 36 comma 1 lettera a) prevede la sanzione minima di 4 giornate o a tempo determinato e dalla lettura del referto non si ravvisano aggravanti per

aumentare la sanzione, non essendo state nemmeno indicate quali sarebbero le offese e gli insulti rivolti che sarebbero stati rivolti al direttore di gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al tecnico Sig. ARMINI PAOLO a n° 4 (quattro) gare effettive.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC-LND – Comitato Regionale Marche in data 12 ottobre 2026.

Il Relatore
Marco Marconi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 14 ottobre 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 15/10/2026.

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)